

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,  
pianificazione territoriale, lavori pubblici,  
università

Prot. n. 0022658 / P

Data 31/07/2014

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ</b>	
Servizio pianificazione territoriale	pianificazioneterritorio@regione.fvg.it tel + 39 040 3774120/0432 555298 fax + 39 040 3774136 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo: cfr PEC

riferimento: nota n. 2504 del 07.05.2014 (SPTT/14887 del 09.05.2014)

allegato: dgr

Udine, 31.07.2014

Al Signor Sindaco  
del Comune di

### **RONCHIS**

e, p.c.:

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e  
del turismo

Soprintendenza per i beni architettonici  
e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza per i beni storici, artistici  
ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia

Soprintendenza per i beni archeologici  
del Friuli Venezia Giulia

### **TRIESTE**

oggetto: Comune di Ronchis. Variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di adozione n. 7 del 20.03.2014. Proposizione di riserve regionali vincolanti.

Si comunica che la Giunta regionale, con deliberazione n. 1403 del 24.07.2014, ha disposto, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., di avanzare, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante in oggetto indicata, le riserve proposte dal Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università nel parere n. 030/14 del 21.07.2014 nonché l'osservazione espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, nell'ottavo paragrafo della nota n. 5802 del 05.06.2014, atti entrambi facenti parte integrante del provvedimento in parola.

Si allega copia in formato digitale della suddetta deliberazione giuntale e si ricorda come compete all'Amministrazione comunale procedere all'approvazione della variante in argomento, sperando la procedura di cui all'art. 63 bis, co. 15, della L.R. 5/2007 e s.m.i.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELEGATO  
DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
dott. Remo Liani**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

PMTFF/pmtff

## Delibera n° 1403

Estratto del processo verbale della seduta del  
**24 luglio 2014**

**oggetto:**

LR 5/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, ART 63 BIS, COMMA 12. VARIANTE N. 30 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DEL COMUNE DI RONCHIS: PROPOSIZIONE DI RISERVE REGIONALI VINCOLANTI.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	Presidente	presente
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	Vice Presidente	assente
<b>Loredana PANARITI</b>	Assessore	presente
<b>Paolo PANONTIN</b>	Assessore	presente
<b>Francesco PERONI</b>	Assessore	presente
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	Assessore	presente
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	Assessore	presente
<b>Gianni TORRENTI</b>	Assessore	presente
<b>Sara VITO</b>	Assessore	presente

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Premesso** che il comune di RONCHIS è dotato di Piano regolatore generale comunale, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale e, con l'entrata in vigore della variante n. 4 in data 3.7.2003, alle disposizioni della L.R. 52/1991, e di successive varianti, tra cui la variante n. 27, entrata in vigore in data 9.8.2012, di revisione dei vincoli urbanistici del piano stesso;

**Viste** le direttive da seguirsi nell'elaborazione di una variante al Piano regolatore generale comunale, espresse dal comune di Ronchis, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 8, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, con la deliberazione consiliare n. 37 del 28.11.2009, la cui efficacia è stata confermata con la deliberazione consiliare n. 22 del 17.7.2012;

**Vista** la deliberazione consiliare n. 7 del 20.3.2014, con cui il comune di Ronchis ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i., il progetto della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale;

**Visto** l'avviso di adozione della predetta variante pubblicato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e s.m.i., sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 4.6.2014;

**Visti** gli elaborati della variante in argomento;

**Visto** il parere n. 030/14 del 21.7.2014, con cui il Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università ha ritenuto di proporre alla Giunta regionale di esprimere riserve vincolanti, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., in ordine alle previsioni della variante in argomento;

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., ad acquisire il parere del Ministero per i beni e le attività culturali al fine dell'espressione di proprie eventuali riserve vincolanti in ordine ai Piani regolatori generali comunali, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22.1.2004, n. 42;

**Visto** l'art. 24, co. 1, della L.R. 7/2000 e s.m.i., ai sensi del quale, nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori da parte di organi di pubbliche Amministrazioni diverse da quella regionale, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla L. 241/1990;

**Visti** i commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 16 della L. 7.8.1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;

**Atteso** che la Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, con nota n. 15259 del 14.5.2014, ha chiesto al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, di esprimere sulla variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ronchis il parere di competenza ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i.;

**Vista** la nota n. 5802 del 5.6.2014, con cui il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, ha espresso, per quanto di competenza e salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, un'osservazione in ordine alle previsioni della variante in argomento;

**Ritenuto** di far proprio il suddetto parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, che, pertanto, viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Atteso** il decorso del termine di cui all'art. 16, co. 1, della L. 241/1990 e s.m.i., entro il quale al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia, competeva esprimere il proprio parere, richiesto dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università con nota n. 15262 del 14.5.2014, in ordine alla variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ronchis, senza che il parere sia stato comunicato e senza che siano state rappresentate esigenze istruttorie;

**Ritenuto** pertanto, in ordine alla variante n. 30 in argomento, di avvalersi, ai sensi dell'art. 16, co. 2, della L. 241/1990 e s.m.i., della facoltà di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia;

**Atteso** che la documentazione relativa alla variante in argomento è pervenuta nella sua forma completa in data 9.5.2014 alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e che il termine entro il quale la Giunta regionale può comunicare, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007 e s.m.i., le proprie riserve vincolanti in ordine alla variante stessa, tenuto conto della limitata sospensione dei termini procedurali determinata dalla richiesta del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia), risulta essere il giorno 27.8.2014 secondo la vigente normativa;

**Atteso** che alla suddetta deliberazione consiliare del comune di Ronchis n. 7/2014 è allegata una relazione tecnica con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale sulle zone speciali di conservazione, di cui alla direttiva 92/43/CEE, denominate IT3320030 "Bosco di golena del Torreano", IT3320036 "Anse del fiume Stella" ed IT3320037 "Laguna di Marano e Grado", e sulla zona di protezione speciale, di cui alla direttiva 79/409/CEE, denominata IT3320037 "Laguna di Marano e Grado";

**Atteso** che il Consiglio comunale di Ronchis, con la suddetta deliberazione n. 7/2014, a conclusione della procedura di valutazione ambientale strategica prevista dalla vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, ha dato atto che la Giunta comunale, con la deliberazione n. 9 del 21.3.2013, ha disposto di *"... esprimere ... parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante n. 30 al vigente P.R.G.C., tenuto conto che il piano (ed in particolare le norme di attuazione ed il rapporto ambientale) è già stato modificato per tener conto dei pareri delle autorità competenti in materia ambientale tenuto comunque conto di quanto segue ... l'attività che si insedierà nell'area in esame sarà oggetto in fase progettuale di valutazione in materia di VIA ... una precisa valutazione, con l'eventuale imposizione di ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle già previste dal piano, potrà avvenire nelle competenti sedi autorizzative ..."*;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione", e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 13.9.2013, n. 1612, e successive modifiche ed integrazioni;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

**La Giunta regionale** all'unanimità

**delibera**

1. di esprimere, quali proprie riserve vincolanti in ordine alla variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di RONCHIS, adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 20.3.2014, le riserve proposte dal Direttore della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università nel parere n. 030/14 del 21.7.2014 (che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) nonché l'osservazione espressa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia, nell'ottavo paragrafo della nota n. 5802 del 5.6.2014 (che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
2. di trasmettere al comune di Ronchis copia del presente provvedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ	
tel + 39 040 3774721 fax + 39 040 3774732	territorio@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**PARERE**  
**N. 030/14**  
**D.D. 21.07.2014**

**Oggetto:**

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12.

Comune di Ronchis.  
Variante n. 30 al Piano regolatore generale  
comunale.  
Del. C.C. di adozione n. 7 del 20/03/2014.

IL DIRETTORE CENTRALE

Vista e considerata la relazione istruttoria a firma del Direttore del Servizio pianificazione territoriale e relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

**INQUADRAMENTO URBANISTICO**

Il comune di Ronchis è dotato di Piano regolatore generale comunale, adeguato alle indicazioni del Piano urbanistico regionale generale ed alle disposizioni della L.R. 52/1991 con la variante n. 4, entrata in vigore in data 03/07/2003; successivamente sono state approvate diverse varianti, delle quali si menziona la n. 27 di revisione e reiterazione dei vincoli, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 17/07/2012 e pubblicata per avviso sul BUR n. 32 del 08/08/2012.

**ITER AMMINISTRATIVO**

Il Consiglio comunale di Ronchis, con deliberazione n. 22 del 17/07/2012, ha confermato l'efficacia delle direttive da seguire per la predisposizione della presente variante al PRGC, già approvate con propria deliberazione n. 37 del 28/11/2009.

Con deliberazione n. 7 del 20/03/2014 il Consiglio comunale di Ronchis ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007, la variante n. 30 al PRGC.

Con nota prot. 2260 del 16/04/2014 l'Amministrazione comunale ha trasmesso alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università - Servizio pianificazione territoriale - la deliberazione di adozione, unitamente agli elaborati tecnici costituenti la variante in oggetto e puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso; la documentazione è successivamente pervenuta in forma completa il 09/05/2014 con nota prot. 2504 del 07/05/2014.

L'avviso di adozione della variante n. 30 al PRGC è stato pubblicato sul BUR n. 23 del 04/06/2014.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. 15259 del 14/05/2014, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, ha espresso, con nota prot. 5802 del 05/06/2014, un'osservazione in ordine alla variante stessa, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e Soprintendenza per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere sulla variante in oggetto con nota prot. 15262 del 14/05/2014, con la quale contemporaneamente sono stati sospesi i termini di cui all'art. 63 bis, co. 12, della L.R. 5/2007, non ha, a tutt'oggi, espresso alcun parere.

Il Servizio geologico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna ha espresso sulla variante in oggetto, con nota prot. 0022602/P del 03/07/2013, parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:

- *"Così come riportato nella relazione geologica di corredo alla variante in oggetto, negli eventuali interventi edificatori è da vietare la realizzazioni di vani e/o volumi interrati;*
- *La progettazione di eventuali impianti di fognatura e/o scarico di acque deve tenere in debita considerazione la possibilità che si verifichino fenomeni di rigurgito al fine di garantire il regolare deflusso delle acque anche in condizioni idrauliche critiche".*

Le prescrizioni sono state puntualmente recepite nelle Norme tecniche di attuazione adottate della nuova ZTO D2I, mentre nella nuova zona di "mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo", non essendo previsti interventi edificatori, non è stata recepita la prescrizione relativa al divieto di realizzazione di scantinati.

A proposito della procedura di VAS la Giunta comunale, con deliberazione n. 45 del 26/07/2012, ha avviato la procedura sulla variante n. 30 e con successiva deliberazione n. 9 del 21/03/2013 ha espresso parere positivo sulla compatibilità ambientale della variante stessa.

Per quanto riguarda la procedura di valutazione di incidenza il Consiglio comunale, nella propria deliberazione di adozione, fa proprie le conclusioni dell'elaborato "Valutazione d'incidenza" e cioè che le previsioni della variante in oggetto non avranno incidenza significativa sui siti di Rete Natura 2000.

## **CONTENUTI ED ESAME DELLA VARIANTE**

La variante in esame è stata predisposta per ricollocare un'attività di lavorazione di materiali inerti, presente sul territorio comunale in località Fraforeano all'interno degli argini del Tagliamento, in quanto l'attuale sito non risulta compatibile dal punto di vista ambientale, paesaggistico e di tutela del patrimonio storico-architettonico.

Il Comune ha già rappresentato nel piano struttura vigente la volontà di trasferimento dall'attuale localizzazione indicando il sito esistente come "Insediamenti produttivi da trasferire in quanto giudicati incompatibili con le caratteristiche ambientali del territorio circostante".

La nuova localizzazione individuata dalla variante adottata riguarda un'area in località Casali Leonischis, lungo la Strada Provinciale n. 7. Nel nuovo sito sarà consentita anche l'attività di recupero di materiali derivanti dai rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione e delle terre e rocce da scavo, in passato già svolta dalla Ditta, ma inibita in quanto in contrasto con la vigente normativa di settore che vieta l'estrazione di inerti dal Tagliamento e inibisce ogni forma di modifica dell'impianto con conseguente perdita di competitività sul mercato.

La superficie della nuova localizzazione è di mq. 50.637.

Le modifiche introdotte con la presente variante riguardano sia il piano struttura, con l'inserimento del nuovo ambito produttivo e di un ambito di ricostituzione di aree boscate e di barriere vegetali arborate perimetrali per la mitigazione dell'impianto, che la zonizzazione, con la classificazione di un'area agricola E5, già edificata, in zona D2l "zona artigianale di progetto per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti" e in zona di "mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo". Vengono conseguentemente aggiornate le norme tecniche di attuazione e la flessibilità in riferimento alle nuove zone.

La variante urbanistica in esame ha concluso l'iter di Valutazione Ambientale Strategica con delibera della Giunta comunale n. 9 del 21/03/2013. Nell'ambito del procedimento si sono espressi i soggetti competenti (ASS, Direzione centrale ambiente, energia, politiche per la montagna – Servizio Valutazione Impatto ambientale, ARPA). La citata deliberazione dà conto che gli elaborati costituenti la variante n. 30, ed in particolare le norme di attuazione ed il rapporto ambientale, sono stati modificati in relazione ai pareri acquisiti nel procedimento di VAS. Pertanto si prende atto della verifica di compatibilità ambientale, in particolare per gli aspetti igienico-sanitari, già intrapresa con la procedura di VAS conclusasi con l'atto finale sopraccitato.

Per quanto attiene l'aspetto progettuale dell'impianto in esame, il Comune dà atto, nelle NTA introdotte per la nuova zona, che l'attività produttiva dovrà essere soggetta alle autorizzazioni di legge e ai pareri degli Enti di competenza ed in particolare essere subordinata all'ottenimento della Valutazione di Impatto Ambientale in quanto verosimilmente rientrante nella categoria progettuale dell'Allegato IV, parte II, punto 7, lett. z.b del D.Lgs. 152/2006 Parte Seconda.

Per quanto riguarda la disciplina urbanistica vigente si ricorda che le nuove previsioni produttive devono essere definite e motivate attraverso una verifica di compatibilità urbanistica ed ambientale delle stesse rispetto al contesto territoriale interessato, come richiesto nell'allegato A del PURG ed esplicitato nella Circolare regionale n. 3/1990 (Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali). Nella relazione descrittiva della variante e nel rapporto ambientale per la procedura di VAS sono svolte le analisi di compatibilità urbanistica – relative alla localizzazione e alla viabilità – e ambientale.

Le valutazioni effettuate sulla viabilità interessata e sul traffico indotto sulla strada provinciale n. 7 hanno evidenziato che il nuovo insediamento produttivo non provocherà alcun problema di carico aggiuntivo allo stato attuale del traffico. La variante prescrive la razionalizzazione del traffico interno e l'accesso ai terreni agricoli di altra proprietà, e le caratteristiche dell'intersezione del nuovo tratto viario con la strada provinciale attraverso gli strumenti normativi, con inserimento nelle NTA di specifiche prescrizioni a cui dovrà attenersi il PAC.

Per quanto attiene gli obiettivi di carattere urbanistico, si prende atto che l'inserimento di una nuova zona produttiva viene giustificato con il recupero di parte dei fabbricati esistenti di un'azienda agricola, e quindi in un'area già urbanizzata al fine di limitare l'ulteriore consumo di suolo.

Le norme di attuazione prevedono altresì anche la presentazione del progetto di ripristino ambientale del sito produttivo di trasferimento, posto all'interno dell'argine del Tagliamento. La presentazione di tale progetto dovrà avvenire contestualmente al PAC e dovrà comprendere anche l'indicazione dei tempi e le garanzie per il ripristino dei luoghi.

Il piano struttura e la normativa riferita al nuovo impianto prevedono l'articolazione di opere di mitigazione ambientale e paesaggistica che sono individuate specificatamente nel piano struttura con l'indicazione di barriere vegetali arborate perimetrali all'ambito e la ricostituzione di aree boscate nella fascia di 150 m. dal torrente Cragno soggetta a vincolo paesaggistico.

La scelta localizzativa del nuovo impianto è stata valutata nel rapporto ambientale e nella relazione descrittiva di variante.

Si prende atto altresì che il Comune ha predisposto la presente variante tenendo conto dei criteri localizzativi contenuti nel Programma provinciale attuativo di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi della Provincia di Udine recentemente approvato con D.P.Reg. n. 07/Pres. del 20/01/2014, successivamente all'adozione della presente variante. I criteri di localizzazione del Piano provinciale adottato vengono confermati anche nella fase di approvazione dello stesso. Pertanto la scelta localizzativa risulta soggetta ai criteri di attenzione che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti da attuarsi nella fase progettuale dell'attività produttiva, fase che dovrà essere sottoposta alle previste autorizzazioni di legge, come ribadito anche dal Comune nelle norme tecniche di attuazione della presente variante.

Nel rapporto ambientale vengono analizzati gli scenari alternativi del piano valutando possibili siti alternativi, compresa l'ipotesi di opzione zero. Il Comune evidenzia che, a seguito dell'adozione del nuovo Programma



provinciale attuativo del Piano provinciale di gestione dei rifiuti, i siti precedentemente individuati non risultano pienamente congrui perché i vincoli di localizzazione del piano adottato risultano più restrittivi. Nell'ottica di privilegiare la vocazione emporiale nella zona artigianale/industriale posta a ridosso del nuovo casello autostradale, il Comune ha valutato di prendere in considerazione la parte settentrionale del territorio comunale, soggetta a bonifica e riordino fondiario, motivandone l'utilizzo in quanto trattasi di una riconversione di un'area aziendale agricola non più attiva però già parzialmente urbanizzata ed edificata.

La previsione di un ambito produttivo a libera localizzazione, che il PURG limita "di norma" a 30 ha di estensione, viene giustificata con motivata determinazione del Comune, come previsto dal PURG, nel trasferimento di un'attività esistente che rientra tra le industrie insalubri di prima classe che non può trovare idonea collocazione all'interno delle aree attualmente individuate come zona D2.

### **1. Relazione di flessibilità**

A seguito dell'introduzione delle due nuove zone "D2I artigianale" e di "mitigazione", la variante adottata integra conseguentemente la relazione di flessibilità del piano vigente.

Il Comune ritiene di dotare la zona produttiva di una flessibilità volta alla possibilità di implementazione delle attività ammesse tramite variante allo strumento urbanistico, considerato che l'ubicazione dell'area e le opere di mitigazione previste permettono l'installazione di industrie insalubri di prima classe correlate all'edilizia e di attività nell'ambito del recupero di rifiuti speciali non pericolosi, a seguito del modificarsi delle richieste del mercato. Conseguentemente alla possibilità di implementazione delle destinazioni d'uso, il Comune introduce nella flessibilità anche la revisione degli indici e delle prescrizioni edilizie, tenuto conto delle esigenze tecniche delle nuove attività ammesse.

In questo modo, però, i limiti di flessibilità del piano per la predisposizione di varianti non sostanziali non appaiono circostanziati rispetto ad una verifica di sostenibilità ambientale, urbanistica e paesaggistica che deve necessariamente supportare l'ubicazione delle attività produttive, come peraltro richiesto nell'allegato A del PURG ed esplicitato nella Circolare regionale n. 3/1990 (Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli insediamenti industriali-artigianali).

Risulta quindi necessario che le eventuali modifiche allo strumento urbanistico, ammesse dalla flessibilità, siano riconducibili entro limiti ed effetti che non contrastino con la sostenibilità della presente variante, ovvero sia predisposta una nuova ed apposita variante la cui procedura di approvazione contenga la verifica di sostenibilità.

Per queste motivazioni il Comune dovrebbe stabilire i limiti da rispettare nell'implementazione delle destinazioni d'uso nonché degli indici e delle prescrizioni edilizie ai fini di circoscrivere la flessibilità operativa all'interno di parametri che non incidono in modo sostanziale sulle verifiche di sostenibilità già effettuate dalla presente variante.

Pertanto si solleva la **riserva n. 1a** affinché il Comune introduca nella relazione di flessibilità della zona artigianale D2I, nel paragrafo "destinazioni d'uso, indici e prescrizioni urbanistico-edilizie", i limiti di modificabilità delle indicazioni della variante relative all'implementazione delle destinazioni d'uso della zona in esame, agli indici e alle prescrizioni edilizie.

La modifica della relazione di flessibilità riguardante la "zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo" disciplina anche le destinazioni d'uso e le prescrizioni urbanistico-edilizie. L'ambito di mitigazione viene suddiviso in aree specifiche, con finalità proprie di destinazione d'uso e di mascheramento.

Ciò posto, si rileva che i contenuti riguardanti le destinazioni d'uso e le prescrizioni urbanistico-edilizie della zona di mitigazione, come riportati nella relazione di flessibilità, risultano tutti già interamente contenuti nelle norme di attuazione riferite alla zona specifica ed inoltre esulano dalle finalità proprie della flessibilità.

Si rileva, inoltre, che nel paragrafo delle destinazioni d'uso della relazione di flessibilità si disciplinano anche gli spazi liberi non produttivi, specificando le misure di mitigazione da intraprendersi negli stessi attraverso la messa a dimora di vegetazione arborea ed arbustiva.

Al riguardo si osserva che nella normativa della zona artigianale D2I, all'art. 2.7bis, c. 2, al paragrafo "organizzazione interna dell'area e degli edifici" vengono riportati i medesimi contenuti. Trattandosi di una disciplina riguardante gli spazi produttivi, introdotta nella normativa per contribuire a valorizzare o a

mascherare le strutture edilizie, e comunque risultando estranea al concetto di flessibilità, detti contenuti non risultano propri della relazione di flessibilità della zona di mitigazione.

Pertanto si solleva la **riserva n. 1b** affinché il Comune stralci dalla relazione di flessibilità della zona di mitigazione ambientale e paesaggistica dell'insediamento produttivo tutto il paragrafo "destinazioni d'uso e prescrizioni urbanistico-edilizie" ritenendo che i contenuti riportati non siano oggetto di flessibilità.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### ESPRIME IL PARERE

di proporre alla Giunta regionale, in ordine ai contenuti della variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ronchis, adottata con deliberazione consiliare n. 7 del 20/03/2014, la formulazione delle riserve sopra esposte, indicate puntualmente con i nn. **1a** e **1b**, ai sensi dell'art. 63 bis , co. 12, della L.R. 5/2007.

F.to dott.ssa Magda Uliana

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Ministero

dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E  
PAESAGGISTICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Soprintendenza per i beni archeologici

del Friuli Venezia Giulia

Trieste - 5 GIU. 2014

Alla



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione centrale infrastrutture, mobilità,  
pianificazione territoriale, lavori pubblici,  
università  
Servizio pianificazione territoriale  
Via Giulia, 75/1  
34126 - TRIESTE

E.p.c. al

Comune di Ronchis  
Corso Italia, 72  
33050 - RONCHIS (UD)



Prot. n. 5802

Class.

Oggetto:

Comune di RONCHIS (UD) – Variante n. 30 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. Di adozione n. 7 del 20.03.2014 – Richiesta di parere (L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 12).  
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Antonella TOMEO (e-mail: [antonella.tomeo@beniculturali.it](mailto:antonella.tomeo@beniculturali.it))

VISTA la L.R. n. 5 del 23 febbraio 2007 e s.m.i., recante le *Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica*;

VISTO il D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 e s.m.i., recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 137 del 6 luglio 2002;

VISTO il D.P.R. n. 233 del 26 novembre 2007 e s.m.i., recante il *Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTA la richiesta di parere prot. n. SPTT/15259/4.411 del 14.05.2014, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, università, assunta al protocollo d'ufficio di questo Istituto il 27.05.2014, prot. n. 5314;

ESAMINATE la Relazione illustrativa e i relativi allegati, le norme tecniche di attuazione e gli elaborati cartografici della variante n. 30 del Piano regolatore generale comunale;

ACCERTATO che nelle aree interessate dalla variante n. 30 del Piano regolatore generale comunale non vi sono beni di interesse archeologico sottoposti a provvedimenti dichiarativi (articoli 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004);

Questa Soprintendenza, per quanto di competenza ai sensi delle norme citate nelle premesse ed in relazione all'attuale ordinamento degli Istituti periferici del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, **non ravvisa nulla da eccepire sulla variante in oggetto, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004.**

CONSIDERATO, tuttavia, che in prossimità dell'area interessata dalla variante in oggetto sono note, dalla letteratura di settore e da dati d'archivio di questo Istituto, evidenze relative ad affioramenti di materiali archeologici, come indicato nelle Tavv. 4-6, si ritiene opportuno che nell'area relativa alla variante n. 30, destinata a zona artigianale per il trattamento e lo stoccaggio di materiali e di rifiuti inerti, ogni intervento nel

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITA',  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI,  
UNIVERSITA'

Prot. N. 0017829 / A - / LETT

Data 10/06/2014

CI. PT-4-11

AT/at



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Viale Miramare 9, 34135 TRIESTE - TEL. 040.4261411 - FAX 040.4261422

Uff. SPTTD

e-mail: [sba-fvg@beniculturali.it](mailto:sba-fvg@beniculturali.it)

pec: [mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it)

sottosuolo venga segnalato alla Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli Venezia Giulia per un esame di verifica della sussistenza archeologica. I progetti dei lavori dovranno essere inviati sotto forma di stralcio, includendo la relazione tecnica dell'intervento, le planimetrie, le sezioni e l'eventuale relazione geologica, se richiesta nel progetto.

Si rammenta, infine, che **tutte le opere pubbliche** sono soggette al D. Lgs. 42/2004, art. 28, co. 4, come ulteriormente reso esplicito dal D.Lgs 163/2006, artt. 95-96, recante le norme relative alla *Verifica preventiva dell'interesse archeologico*. Si specifica, inoltre, che la normativa vigente enuncia chiaramente che tale verifica deve essere condotta **in fase di progetto preliminare** (D.Lgs. 163/2006, art. 95; così come nel D.P.R. 207/2010, art. 19).

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e informazioni.

Distinti saluti

IL SOPRINTENDENTE  
Dott. Luigi FOZZATI



IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



Ministero  
dei beni e delle  
attività culturali  
e del turismo

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
Viale Miramare 9, 34135 TRIESTE - TEL. 040-4261411 - FAX 040-4261422

e-mail: [sba-fvg@beniculturali.it](mailto:sba-fvg@beniculturali.it)  
pec: [mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sba-fvg@mailcert.beniculturali.it)